*Al personale Scolastico*

*All’Utenza esterna*

****

**INFORMATIVA PER LA VERIFICA DEL “SUPER GREEN PASS” (O GREEN PASS RAFFORZATO) E “GREEN PASS BASE” TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSO ALL’ATTUAZIONE DEL D.L. 172/2021**

Premesso che:

Il D.L. 172/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali” dispone l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico del

sistema nazionale di istruzione (art. 2 c.1). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento

delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e i dirigenti scolastici assicurano il rispetto

dell'obbligo (art. 2 c.2) da parte del personale effettivamente in servizio. L'adempimento dell'obbligo vaccinale

comprende (art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la

somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.

Il personale scolastico è soggetto alla verifica del super Green Pass (o Green Pass rafforzato), mentre altri

soggetti che devono accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche (genitori, fornitori) devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione Covid-19 base (esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti); la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il mancato rispetto comporta l’impossibilità di accedere ai locali dell’istituzione scolastica a qualunque titolo.

Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”).

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è IPIA CESARE PESENTI, con sede legale in BERGAMO- Via Ozanam, 27. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica info@istitutopesenti.it, ovvero, contattando il numero telefonico seguente: 035319416

**2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Privacycert Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. Massimo Zampetti, con sede in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 Mail: info@privacycontrol.it.

**3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso e validità del super Green Pass da parte di tutto il personale scolastico e del Green Pass base di chiunque altro debba accedere ai locali dell’istituzione scolastica.

Si ricorda che l’obbligo vaccinale decorre dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico, il quale è tenuto ad adeguarsi sia in relazione alla prima dose (per chi non si fosse ancora vaccinato) sia in relazione al richiamo, quindi alla terza dose, che diventa necessaria alla scadenza dei 9 mesi dall’ultima somministrazione.

Il **super Green Pass** (durata 9 mesi) è rilasciato nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Il **Green Pass base** si ottiene, invece, con tampone molecolare (durata 72 ore) o antigenico (durata 48 ore)

Per le verifiche tramite funzionalità automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, in regime di interoperabilità con Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute, l’Istituto tratta i seguenti dati personali (di Docenti e p. ATA):

* dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio;
* dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all’esito della verifica circa il possesso del Green Pass “rafforzato” in corso di validità.

Inoltre, i log applicativi che tracceranno le seguenti informazioni:

• Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;

• User-id del soggetto che ha effettuato l’interrogazione;

• Esito della richiesta del servizio;

• Elenco dei CF verificati;

• Data e ora di esecuzione della transazione.

Per le verifiche sull’utenza generica (visitatori, fornitori, genitori ecc…), l’Istituto opera un controllo delle certificazioni verdi (“green pass base”). I dati trattati sono i seguenti:

* stato di validità del certificato verde Covid-19 nelle modalità previste dalla legge (nome, cognome, data di nascita, esito della verifica del certificato verde covid-19, mediante app “Verifica C-19”) e identità del soggetto intestatario del certificato (in caso di “manifesta incongruenza”);
* dati identificativi e di contatto (nome/cognome/telefono o mail) delle persone presenti e/o che hanno effettuato la prenotazione;
* eventuale rilevazione della temperatura corporea effettuata prima dell’ingresso ai plessi e/o per la fruizione di servizi erogati dal titolare;

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’attuazione del D.L. 44/2021, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota M.I. 22 luglio 2021, n. 1107 - D.M. 6 agosto 2021, n. 257 - D.L. 111/2021 - Nota tecnica del M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 - D.L. 122/2021); del D.L 172/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

**4. BASE GIURIDICA**

I dati personali di cui alla presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’art. 6, lett. b ed f del GDPR.

Il trattamento dei dati viene effettuato per la tutela delle persone anche ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’esibizione delle certificazioni verdi e è obbligatoria. In caso di rifiuto a fornire la certificazione, non sarà consentito l’accesso ai plessi. Il documento di identità potrebbe essere richiesto solo in caso di manifesta incongruenza tra i dati visualizzati sull’app ministeriale di verifica della validità delle certificazioni verdi e il soggetto interessato al trattamento (nella specie genere ed età).

**5. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

L’obbligo vaccinale per il personale scolastico è NECESSARIO per poter prestare servizio. I soggetti

inadempienti sono invitati dal dirigente scolastico a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante:

− l’effettuazione della vaccinazione

− l’attestazione relativa all’omissione o al differimento dell’obbligo vaccinale, sottoscritta dal medico di

medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate ai sensi dell’art. 4 c.2 D.L.

44/2021 (l’attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto

2021, n. 35309)

− l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale

− la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla

ricezione dell’invito.

Per i cinque giorni successivi all’invito, il dipendente è ammesso al servizio previa esibizione del Green Pass base (fino al 31 dicembre 2021). Trascorsi cinque giorni senza la presentazione della necessaria documentazione, il dirigente scolastico accerta l’inosservanza che determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro compenso. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per l’accesso a scuola di altri utenti diversi dal personale, è OBBLIGATORIA l’esibizione del Green Pass base e non è necessario il consenso dell’interessato. Il rifiuto del conferimento o il mancato possesso determina l’impossibilità di accedere a scuola.

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi saranno realizzati con modalità elettroniche (tablet/smartphone/pc). Il personale delegato alla verifica da parte del Dirigente Scolastico potrà effettuare le

operazioni di verifica utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il funzionamento anche in modalità offline (cioè senza connessione internet), oppure tramite la specifica funzionalità del SIDI (solo per il personale scolastico). Gli unici dati visualizzabili su VerificaC19 dal verificatore sono: cognome, nome, data di nascita ed esito della verifica.

**5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato con il supporto di mezzi informatici o telematici (app del Ministero della Salute e/o sistema di verifica su SIDI), nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

L’Istituto scolastico, nella qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali in oggetto solo ed esclusivamente mediante l’impiego di personale incaricato interno.

Si informa inoltre che l’Istituto si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi.

Il meccanismo di verifica delle certificazioni verdi viene attuato mediante l’ausilio della app ufficiale rilasciata dal Ministero della Salute denominata “Verifica C-19” per l’utenza generica in ingresso. L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata. La verifica dell’autenticità del certificato presuppone che la app possa accedere almeno una volta al giorno al backend della piattaforma nazionale “DGC”, collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli “EU Digital COVID Certificate” emessi.

Per il personale scolastico e quale modalità predefinita i dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’esito della validità della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento dell’invio della richiesta. Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, *backup* e *disaster recovery*, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

**6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

*Preposti al trattamento*

I dati personali sono trattati dal personale scolastico incaricato. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Dirigente Scolastico (incaricati di segreteria per verifica tramite SIDI e collaboratori scolastici per quanto concerne il controllo attraverso Verifica C-19), in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.

*Comunicazioni a terzi*

I dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.

*Trasferimenti extra UE*

I dati personali di cui alla presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

**7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

*Verifica C19.* I dati personali rilevati, salvo diverse indicazioni provenienti dalle autorità, non saranno oggetto di registrazione e di conservazione se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare il controllo relativo al regolare possesso del Green Pass da parte del soggetto interessato. Al Dirigente Scolastico sarà consentito procedere all’attestazione dell’avvenuta verifica attraverso un elenco recante il nome e cognome del personale verificato, esito della verifica, data e ora della stessa.

*Sistema di controllo tramite interoperabilità tra SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC.* Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, né dal Dirigente Scolastico, o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19. I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell’istruzione–SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell’istruzione. I log applicativi saranno conservati per dodici mesi.

**8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presente sul sito web dell’Istituto, ovvero sul sito dell’Autorità Garante https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e dovrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’istituto, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della presente informativa.

L’esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.